

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 27 SETTEMBRE 2024

Il giorno 27.09.2024, alle ore 21,00, si è svolta on line, tramite piattaforma zoom, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione SOLIDARIETA' EDUCATIVA – ODV, dopo regolare convocazione avvenuta via e-mail, per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto: soppressione del comma n. 3 dell'art. n. 16.
2. Varie ed eventuali.

Dall'esame del libro soci risulta che, ad oggi, i soci sono 41.

All'assemblea sono presenti n. 20 soci con diritto di voto.

Hanno inviato delega 10 soci.

Per un totale di 30 voti validi.

Pertanto l'assemblea, a norma dello statuto vigente, può deliberare in ordine alla modifica dello statuto.

Il presidente dell'associazione, Arnaldo De Giuseppe, presiede l'assemblea che dichiara validamente costituita.

Maria Letizia De Giuseppe funge da segretaria.

Punto 1)

Il presidente richiama il motivo per cui è stata convocata l'assemblea straordinaria:

modificare lo statuto eliminando il vincolo dei due mandati per il presidente sopprimendo il comma n. 3 dell'art. n. 16 che recita *"Il presidente non è rieleggibile dopo la scadenza del secondo mandato"*

Ciò permetterebbe di prolungare di tre anni l'attuale presidenza e attuare il processo di aggiornamento dell'associazione secondo due linee indicate in precedenti assemblee:

- Individuare realtà con cui creare una sinergia per meglio operare secondo gli obiettivi associativi.
- Definire con chiarezza le linee di impegno dell'associazione considerando che le comunità familiari vanno verso il loro compimento; la rete di famiglie affidatarie sembra essere lo sviluppo futuro più significativo e l'accoglienza di rifugiati e migranti rappresenta un'opportunità di impegno che va approfondita nella sua fattibilità.

Messa ai voti la proposta, tramite chiamata individuale, tutti i soci si esprimono a favore della soppressione del comma n. 3 dell'art. n. 16.

Lo statuto verrà quindi modificato secondo la volontà dell'assemblea, verrà registrato presso l'Agenzia delle Entrate e comunicato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Prossimamente verrà convocata un'assemblea ordinaria per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. L'attuale scade a fine ottobre.

Tutti i soci sono invitati a considerare la possibilità di candidarsi.

Punto 2)

Vengono date alcune comunicazioni:

-Esiste da tempo una collaborazione informale tra la coop Alce Nero e la nostra associazione per la gestione della Rete di Famiglie Affidatarie.

Si sta valutando la possibilità di rendere strutturale questa collaborazione secondo un modello che rispetti le identità e le caratteristiche delle due organizzazioni.

Successivamente, si potrà procedere all'accreditamento con la Regione Lombardia.

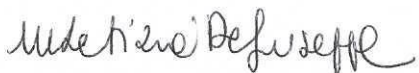
-Il CNCA ha organizzato a Marzabotto (BO) nei giorni 1-2-3 novembre, un Festival per la Pace e l'Accoglienza dal titolo "Generare legami – Pace, Terra, Umanità"

È aperto a tutti. A breve verrà inviata la locandina e il modulo di iscrizione.

-all'associazione sono stati riconosciuti 1.396,16 € come destinatarie del 5x1000 da parte di 29 contribuenti nel 2023.

Alle ore 22,00, non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente scioglie la riunione.

Il segretario



Maria Letizia De Giuseppe

il presidente



De Giuseppe Arnaldo

Allegato:

- statuto dell'associazione

Pegognaga, 27 settembre 2024

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominata

"SOLIDARIETA' EDUCATIVA - ODV"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Pegognaga (MN) l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "Solidarietà Educativa - ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pegognaga, Strada Chiaviche, 112. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza tutti i soci.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 – Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per:
 - a) aggregare coloro che sono interessati alle problematiche della

Maddalena Defussche

Allo de Gp

solidarietà;

- b) promuovere la consapevolezza politica dell'impegno volontario nei confronti del bene pubblico;
- c) comprendere e rappresentare i bisogni e le specificità delle realtà sociali ove opera l'associazione per la sensibilizzazione della comunità locale;
- d) sostenere iniziative e progetti che realizzino l'accoglienza nelle varie articolazioni.

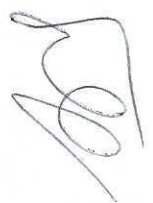
Art 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs. 117/2017;
- c) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- a) operare nei confronti di contesti, ambienti e persone in condizione di fragilità, mettendo a disposizione le proprie risorse e competenze;
- b) realizzare modalità diversificate di accoglienza e promuoverne lo



sviluppo, il collegamento e il coordinamento;

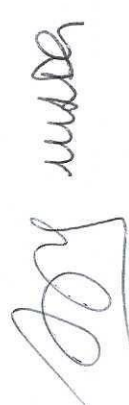
- c) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, incontri, seminari, dibattiti, iniziative per la formazione permanente finalizzate ad una diffusione della cultura della solidarietà e dell'accoglienza;
- d) collaborare con gli enti pubblici e contribuire alla valutazione ed alla definizione delle politiche pubbliche di assistenza.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse



generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto di:

- a) votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi;
- b) essere avvisato dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali e gli altri libri sociali secondo le modalità previste dall'art. 20 del presente statuto;
- c) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) informarsi sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) non arrecare danno all'Associazione;
- e) versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo.

mm

Ad

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato;

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione o per decadenza nei casi stabiliti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo che aggiornerà il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni assunti in precedenza con l'Associazione.

3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. L'esclusione o la decadenza è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione adotta un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta da:



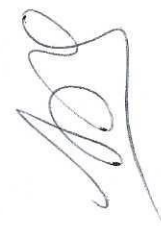
- a) Assemblea;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
 - d) Organo di controllo e/o Revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto di voto purché sia iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due soci.
4. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

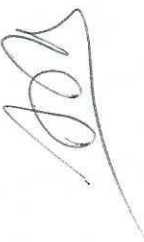
Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
 - b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività



svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

- d) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) fissa l'ammontare del contributo associativo;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto-costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



2. L'Assemblea straordinaria:

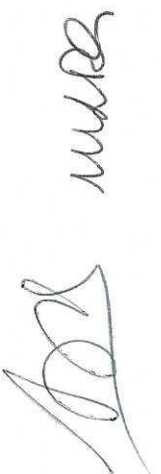
- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

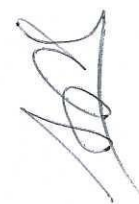
- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.



3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quinti (3/5) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei soci.
6. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
7. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
8. Viene redatto un verbale di ogni riunione dell'Assemblea che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e



degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra i soci.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'Associazione curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati-attesi;
- c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare



della quota sociale annuale;

- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) approva o rigetta le domande di ammissione;
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. È redatto verbale, da parte del Segretario dell'Associazione, di ogni riunione del Consiglio Direttivo.
4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea Ordinaria perché provveda alla sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.




5. Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente convoca quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.
2. Il Vicepresidente:

- a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione;
- b) espone al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, lo stato delle entrate e delle uscite economiche e lo stato del patrimonio dell'Associazione.

3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

- 1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. N. 117/2017 che ne disciplina la composizione e le funzioni.
- 2. L'organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 3. La nomina del Revisore Legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. N. 117/2017.

Art. 20 - Libri sociali

- 1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

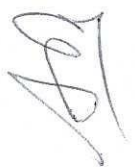
5. Ogni socio ha diritto a visionare liberamente i libri sociali richiedendolo per iscritto, anche mediante posta elettronica, al Segretario il quale dovrà provvedere entro e non oltre i successivi 10 giorni.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;



- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- e) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

2. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto



Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria

mm

AS

vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/5 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ms
AS

Art. 27 Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

27.09.2024

Adm
m. m. m.



dati indicativi

Il presente documento è valido solo se accompagnato dal documento di trasporto e dalla ricevuta di consegna del bene.

pag. 1/1

Agenzia delle Entrate

Ufficio territoriale di Suzzara - codice Ufficio TPA

Atto di vendita 17/10/2024 al N. 283
Importo 3 con esatti € 200,00
Importo netto 200,00

